



l'opposizione dell'odierna parte attrice. Incardinato ritualmente il giudizio e costituitosi il contraddittorio tra le parti; all'esito della prima udienza di trattazione del merito, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, veniva assegnato alle parti termine per svolgere la mediazione, obbligatoria per legge; svolta lo stesso infruttuosamente, all'esito della successiva udienza venivano assegnati i termini di cui all'articolo 183 VI comma c.p.c. e depositate nelle more memorie; all'esito, rigettate le richieste istruttorie orali e di svolgimento di CTU e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Alla udienza così fissata, su istanza delle parti, la causa veniva rinviata per tentare la conciliazione stragiudiziale della lite e svolta infruttuosamente la stessa, alla successiva udienza del 7/3/2017 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., con termine per note. Depositata le stesse e discussa la causa, la stessa veniva rinviata alla odierna udienza, al termine della quale è stata decisa con lettura, in udienza, del dispositivo e di sintetica motivazione, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.

#### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1) – Il Condominio di [REDACTED], in Milano ha opposto il decreto ingiuntivo n°7802/2015, emesso il 4/03/2015 con il quale il Tribunale di Milano su ricorso della [REDACTED] ha ingiunto allo stesso Condominio il pagamento dell'importo di Euro [REDACTED] oltre interessi e spese, asseritamente aventi ad oggetto un credito per maggiori versamenti effettuati al Condominio dalla [REDACTED] e acquistato mediante cessione del credito dalla [REDACTED] luglio 2014.

L'opposizione è stata basata sulla inesistenza delle ragioni di credito dell'opposta nei confronti del Condominio, perché sussisterebbero errori nella contabilità condominiale risalente agli anni 2003-2005; sarebbe stato oggetto di una presunta rinuncia da parte dell'esponente; e, comunque per la esistenza di un inadempimento della cedente del credito al proprio impegno di eseguire delle opere di ristrutturazione nell'immobile condominiale. Con conseguente sorgere di un controcredito del Condominio che è stato opposto alla parte convenuta dall'attore.

Nel corso del giudizio, poi, parte opponente ha eccepito la invalidità della cessione per la inesistenza della Immobiliare [REDACTED] al momento della stessa, siccome cancellata dal registro delle imprese ed estinta, senza aver posto a bilancio alcun credito nei confronti del Condominio.

La opposta si è costituita chiedendo invece la conferma del decreto, perchè il credito risulterebbe provato in virtù del riconoscimento contenuto nel verbale di assemblea condominiale del 18/12/2012; né vi sarebbe stata la eccepita rinuncia al credito o alla compensazione con i debiti sorti nei confronti del condominio; né vi sarebbe stato l'eccepito inadempimento dell'asserito impegno di esecuzione di opere di ristrutturazione, che, comunque avrebbe dovuto essere contestato alla [REDACTED] e non eccepito nei confronti dell'opponente, anche perchè tali opere erano state eseguite già nel 2009.

2) – Preliminarmente va rigettata ogni eccezione di parte opposta in merito alla asserita introduzione di fatti



nuovi, siccome parte opponente con tutte le sue deduzioni, allegazioni e produzioni documentali ha soltanto operato, nei termini di preclusione di cui all'art.183, VI comma c.p.c., la specificazione delle sue eccezioni inerenti la inesistenza del credito della odierna opposta.

Ugualmente la domanda di restituzione delle somme corrisposte alla opposta in conseguenza della concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo e la specificazione delle stesse, non integra una inammissibile "*mutatio libelli*", ma è conseguenziale a quanto narrato, dedotto e richiesto da parte attrice ed alle difese di parte convenuta, non costituendo un ampliamento del "*thema decidendum*" e del "*petitum*".

Ne consegue che sulle domande così formulate e richiamate potrà pronunciarsi questo Giudice

3) - Nel merito della domanda attorea, ritiene questo Giudice che la stessa è fondata e va accolta nei limiti e termini di quanto di seguito si motiverà.

Rileva questo Giudice che, relativamente alle poste passive ed ai debiti del condominio, come è noto, la deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle poste passive specificamente indicate (Cass. civ. Sez. II, 14/02/2017, n. 3892; Cass. civ. Sez. II, 28/05/2012, n. 8498)e, a tali fini, sia la contestazione, che l'approvazione di singole partite deve essere specifica, cioè formare oggetto di espresso esame e di altrettanto manifesta dichiarazione di volontà da parte dell'assemblea di fare proprie le risultanze del rendiconto (Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-05-2011, n. 10153).

Invece, relativamente agli oneri ed ai pesi alla proprietà gravanti su tutti i condomini, è parimenti noto che la dichiarazione di scienza contenuta in un verbale di assemblea condominiale, qualora comporti l'imposizione di un peso a carico di tutti i condomini, non ha l'efficacia di una confessione stragiudiziale attribuibile a tutti i condomini (presenti all'assemblea, assenti e dissenzienti), non rientrando nei poteri dell'assemblea quello di imporre oneri ulteriori rispetto a quelli previsti da specifiche disposizioni di legge. (Cass. Sez. 2, 09/11/2009, n. 23687; Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 05-07-2017) 31-08-2017, n. 20612)

Tanto evidenziato in diritto, nel caso in esame il credito di [REDACTED] deve ritenersi riconosciuto dal condominio, perchè:

- è stato inserito nei consuntivi condominiali approvati con delibere non impugnate ne' revocate giudizialmente o stragiudizialmente (vedi da ultimo delibera 15/09/2014 e consuntivo 2013/2014 – docc.2° e 2E fascicolo monitorio);
- e' stato oggetto di specifica discussione e approvazione (vedi delibera 18/12/2012 – doc 2 convenuto ).

Ne consegue che, a termini dell'art.1988 c.c., tale riconoscimento dispenserebbe il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria. Ma, poiché la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, avendo solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, - comportando soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo- , della



esistenza o validità dello stesso non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, se sorga controversia tra le parti. Con la conseguenza che viene meno ogni effetto vincolante della ricognizione se in giudizio sia provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento. (Cass. civ. Sez. I, 13/10/2016, n. 20689; Cass. civ. Sez. I, 13/06/2014, n. 13506).

Peraltro, come è noto, per effetto della opposizione al decreto ingiuntivo, il giudizio di opposizione non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto, ma si estende all'accertamento sulla fondatezza od infondatezza della pretesa fatta valere con la domanda monitoria. (Cass. civ. Sez. I, 08/03/2012, n. 3649; Cass. civ. Sez. III, 07/10/2011, n. 20613)

Ne consegue che, anche nel caso in esame non ci si potrà esimere dall'esame della esistenza, validità e non sottoposizione a condizioni o termini, del rapporto fondamentale tra il condominio ed [REDACTED], stanti la opposizione e le specifiche eccezioni, deduzioni ed allegazioni di parte attrice sul punto.

Nel merito delle eccezioni di parte opponente, però, non risulta provata la tesi della inesistenza del credito per errata contabilizzazione dello stesso, perché la ricostruzione contabile posta a suo sostegno afferisce gli anni di gestione 2003/2004 e 2004/2005, assai risalenti nel tempo, senza che siano forniti successivi riscontri e prove documentali successivi e anteriori o coevi alle gestioni condominiali ed ai consuntivi approvati con le sopra richiamate delibere del 15/09/2014 e 18/12/2012, nelle quali è, invece, riportata la passività oggetto di giudizio a carico del condominio.

Né a tali fini potrebbe giovare neppure una CTU, in mancanza di altri riscontri documentali in atti, che assumerebbe, quindi carattere meramente esplorativo, in violazione di quelli che sono i poteri e doveri delle parti in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio, (Cass. Civ., sez. II, sentenza 18 gennaio 2013 n. 1266).

Per quanto attiene, poi, il richiamo all'asserito obbligo di effettuare lavori di rifacimento della facciata con oneri a carico della [REDACTED], non appare sostenuta da adeguata prova l'esistenza di un tale impegno assunto nei confronti di tutti i condomini, siccome, per quanto in atti, lo stesso è contenuto in uno solo dei due atti di trasferimento della proprietà allegati in atti ed è, invece, inesistente nell'altro (docc. 1 attore e 4 convenuto).

Peraltro, nel verbale assembleare del 18/12/2012 a fronte della richiesta di chiarimenti all'amministratore in ordine alla voce riportante la passività oggetto di giudizio a carico del condominio, la dichiarazione dallo stesso resa è stata testualmente la seguente: "Interrogato sul secondo quesito l'Amministratore riferisce che l'importo di euro [REDACTED] è riferito ad un credito per precedenti maggiori versamenti eseguiti dall' [REDACTED] che vengono riportati ogni anno; non vengono rimborsati in quanto la Immobiliare [REDACTED] ha eseguito delle opere per il Condominio" (doc. 3 attore).

Ne consegue che, risulta provato in atti (doc.5 convenuto e doc.3 attore) - e comunque pacifico per la parte non



contestata degli stessi inerente i piani successivi al 1°- che siano stati svolti da parte convenuta lavori alla facciata, in un tempo successivo alle gestioni per le quali parte attrice ha operato la suddetta ricostruzione contabile e presumibilmente, per quanto in atti, entro il 2009.

Mentre non risulta provata l'esistenza di una ragione che giustifichi che i crediti della [redacted] non siano stati rimborsati dal Condominio, stante anche la contraddittorietà delle sopra evidenziate circostanze di fatto, rilevantesi dai documenti in atti.

Tanto fa ritenere, conseguentemente, esistente il rapporto fondamentale di credito tra [redacted] ed il Condominio attore e dovute le somme oggetto di giudizio alla stessa, in mancanza di prova contraria di ragioni estintive del credito o ostative alla sua realizzazione.

Va infine esaminata la legittimazione della odierna opposta a riscuotere il credito e la validità della cessione dello stesso asseritamente operata da [redacted] alla odierna opposta.

Come è noto, la cessione del credito è un negozio a causa variabile che può assolvere a diverse funzioni (vendita, donazione, adempimento e garanzia), nel quale il trasferimento del credito può avvenire a titolo gratuito od oneroso e al quale si applica il principio della cosiddetta "presunzione di causa", che può anche non essere indicata nello stesso negozio. Pertanto il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dar prova soltanto del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche dimostrare la causa della cessione stessa, né il debitore ceduto può interferire nei rapporti fra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concretizza nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicchè egli è soltanto abilitato a indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione (Trib. Milano Sez. VI, 16/04/2013). Con la conseguenza che, anche il debitore ceduto può far valere la nullità della cessione, incidendo la stessa sul diritto del cessionario a ricevere la prestazione dovuta, perché sussiste l'interesse del debitore ad evitare di eseguire un pagamento che, una volta accertata l'invalidità del negozio di cessione, potrebbe essere riconosciuto come non liberatorio. (Trib. Firenze Sez. III, 12/01/2017).

Nel caso in esame, per quanto in atti provato e non contraddetto, la [redacted] si è estinta l'1 gennaio 2011 ed è stata cancellata dal registro delle imprese (doc.33), mentre, invece, l'atto di cessione del credito in base al quale la odierna opposta ha ottenuto il decreto ingiuntivo contro il Condominio, è datato 4 luglio 2014 (doc 3 fascicolo monitorio).

Inoltre, nell'ultimo bilancio depositato della [redacted] - quello di chiusura dell'esercizio 2009 (doc.34 e 35)-, non risulta riportata alcuna voce di credito nei confronti del Condominio opponente.

Documenti validamente prodotti nel termine dell'art.183 VI comma c.p.c. da parte attrice a sostegno della sua tesi della inesistenza del credito vantato da parte della opposta, come sopra rilevato e deciso.

Come è noto, quando una società si estingue a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, i diritti e i beni si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa; la cancellazione implica, invece,



rinuncia all'esercizio di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio e dei diritti di credito, controversi o illiquidi, la cui inclusione nel bilancio di liquidazione avrebbe necessitato di una ulteriore attività giudiziale o stragiudiziale da parte del liquidatore. (Cass. civ. Sez. Unite, 12/03/2013, n. 6070). Tanto perché, qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, cosicché le obbligazioni si trasferiscono ai soci, che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Altresì, si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, benché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore, giudiziale o stragiudiziale, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato. (Cass. civ. Sez. Unite, 12/03/2013, n. 6070)

Dalla estinzione e cancellazione della società' [redacted] e dal mancato inserimento del credito nell'ultimo bilancio depositato, ne consegue che nessun soggetto aveva la titolarità del credito oggetto di giudizio e la legittimazione a cederlo e che la cessione del credito è stata invalidamente effettuata da soggetto non più esistente nel mondo giuridico e fattuale. Ne consegue, quindi, la sua nullità, validamente eccepita dal debitore ceduto e, peraltro, anche rilevabile d'ufficio in ogni tempo.

Con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto stante la mancanza di legittimazione della odierna opposta ad azionare il credito oggetto di giudizio.

E' documentato in atti (doc.32) e comunque pacifico tra le parti, che il Condominio ha provveduto a compensare la complessiva somma di [redacted] dovutagli dalla odierna opposta in forza del decreto ingiuntivo n°37982/2015 emesso da questo Tribunale con il maggiore importo dovuto alla opposta in forza del revocato decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio ed a sborsare la ulteriore somma di [redacted] al fine della estinzione del complessivo debito da esso derivante.

Con la conseguenza che, per effetto della revoca del decreto ingiuntivo, la compensazione anzidetta è inefficace e sussiste il diritto di parte opponente alla restituzione della somma di [redacted], maggiorata di interessi legali dal momento dell'esborso, a cui va condannata la opposta.

Ne consegue, altresì, l'assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione formulata in giudizio.

4) - Le spese del presente giudizio e della procedura di mediazione vanno poste a carico della convenuta, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. e le stesse, determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.



Sentenza n. 9982/2017 pubbl. il 04/10/2017

RG n. 34431/2015

Repert. n. 8027/2017 del 05/10/2017

Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:

- Accoglie l'opposizione proposta da parte attrice, come in motivazione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n°7802/2015, emesso il 4/03/2015 dal Tribunale di Milano.

- Per l'effetto, accerta la inefficacia della compensazione della complessiva somma di ██████████ dovuta alla odierna attrice dalla convenuta in forza del decreto ingiuntivo n°37982/2015 emesso da questo Tribunale con il maggiore importo dovuto alla convenuta dalla attrice in forza del revocato decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio, come in motivazione.

- Per l'effetto, ancora, accerta il diritto di parte attrice alla restituzione della somma di ██████████ e condanna la convenuta al pagamento a parte attrice Condominio, in persona dell'Amministratore, legale rappresentante pro-tempore, di tale somma, maggiorata di interessi legali dal momento dell'esborso, come in motivazione.

- Condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice Condominio, in persona dell'Amministratore, legale rappresentante pro-tempore, le spese e competenze di lite e di procedura di mediazione che liquida in ██████████ per spese e ██████████ per compensi, oltre alle spese generali in misura pari al 15 % dei compensi ed a cpa e Iva di legge.

Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Milano 4 ottobre 2017.

Il Giudice

Dott. Pietro Paolo Pisani

